



DOCUMENTAZIONE (Stato 9 maggio 2019)

Procedura in caso di chiusura o trasferimento di uffici o agenzie postali (art. 34 OPO)

A La PostCom

A 1 Compiti

Su richiesta dei Comuni interessati, la Commissione federale delle poste (PostCom) esamina decisioni della Posta svizzera in merito alla chiusura o al trasferimento di uffici o agenzie postali ed emana una raccomandazione entro sei mesi (*art. 14 cpv. 6 e art. 22 cpv. 2 lett. f LPO¹; art. 34 OPO²*)

A 2 Criteri di valutazione

- La Posta ha consultato l'autorità del/i Comune/i interessato/i? (*art. 34 cpv. 1 e cpv. 5 lett. a OPO*).
- È stata cercata una soluzione di comune accordo? (*art. 34 cpv. 1 e cpv. 5 lett. a OPO*).
- I requisiti di raggiungibilità di cui all'art. 33 cpv. 4 e cpv. 5^{bis} e all'art. 44 cpv. 1 OPO, sono soddisfatti anche dopo l'attuazione della decisione della Posta Svizzera? (*art. 34 cpv. 5 lett. b OPO*).
- La decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali? (*art. 34 cpv. 5 lett. c OPO*).
- Dopo l'attuazione della decisione, c'è ancora almeno un ufficio postale nella regione di pianificazione interessata? (*art. 33 cpv. 2 OPO*).
- Fissando gli orari di apertura, la Posta ha tenuto conto delle esigenze della popolazione e dell'economia? (*art. 33 cpv. 3 OPO*).

Secondo la procedura contemplata all'articolo 34 OPO, la PostCom non è tenuta a pronunciarsi sulla legittimità generale o sull'opportunità delle modifiche della rete postale. **Essa deve piuttosto valutare, caso per caso, sulla base delle basi legali in vigore per la procedura di verifica se la soluzione proposta dalla Posta permette di continuare a garantire un servizio universale sufficiente** ai sensi della legislazione postale. In particolare, la PostCom deve garantire sotto il profilo formale che la Posta intrattenga un dialogo adeguato con i Comuni sul futuro dell'approvvigionamento postale. Dal punto di vista materiale la PostCom assicura che anche dopo l'attuazione della decisione della Posta si tenga conto delle caratteristiche regionali e che sull'intero territorio nazionale venga stabilita una prassi unitaria.

Nella sua valutazione concernente l'adempimento o meno delle prescrizioni relative alla raggiungibilità di un punto d'accesso con servizio, la PostCom deve fare particolare riferimento

¹ Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0)

² Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01; Stato 1 gennaio 2019)

alla raggiungibilità a piedi o con i mezzi pubblici degli uffici e delle agenzie postali (parametro cantonale di raggiungibilità secondo l'art. 33 cpv. 4 OPO). Inoltre, la PostCom verifica se nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale è garantito il numero necessario di punti d'accesso con servizio (criterio relativo alla densità ai sensi dell'art. 33 cpv. 5^{bis} OPO).

La Posta decide in via definitiva tenendo conto della raccomandazione della PostCom.

B La procedura

B 1 Ricorso alla PostCom:

1. Procedura di dialogo tra la Posta e i Comuni

Dopo aver consultato i Comuni interessati secondo l'articolo 34 capoverso 1 OPO e aver valutato tutti i criteri, la Posta presenta ai medesimi la sua decisione scritta concernente la chiusura o il trasferimento. Le aspettative nei confronti della procedura di dialogo tra la Posta e i Comuni, sotto il profilo del contenuto, sono state definite nella raccomandazione della PostCom 15/2017 del 24 agosto 2017 concernente l'ufficio postale di Ginevra 13 Charmilles (pubblicata al sito: <https://www.postcom.admin.ch/it/documentazione/raccomandazioni/>)

2. Diritto di ricorrere alla PostCom

Solo le autorità dei Comuni interessati (di norma l'esecutivo o il Consiglio comunale) possono adire la PostCom contro una decisione della Posta. Le autorità cantonali, i privati, le imprese, le associazioni ecc. non possono avviare una procedura ai sensi dell'articolo 34 OPO.

Secondo la prassi della PostCom è considerato Comune interessato non solo il Comune di ubicazione, ai sensi dell'articolo 34 capoversi 1 e 3 OPO. A determinate condizioni sono interessati anche altri Comuni. Oltre al Comune di ubicazione sono considerati interessati i Comuni per cui l'ufficio postale preso in esame è punto di ritiro per gli invii con avviso. Inoltre, sono considerati interessati anche i Comuni che non dispongono di un proprio ufficio postale e per i quali l'ufficio postale in esame rappresenta l'ufficio postale più vicino. In questo caso si presuppone che una quota importante degli abitanti di questo Comune eseguono in questo ufficio postale operazioni postali con una certa regolarità (vale a dire non solo occasionalmente) (cfr. in particolare la raccomandazione 12/2016 del 6 ottobre 2016 concernente la procedura di dialogo per l'ufficio postale di Niederwil nel Canton Argovia).

Ai Comuni interessati sono accordati gli stessi diritti dei Comuni di ubicazione.

La PostCom non entra in materia delle richieste presentate a posteriori dai Comuni che hanno trovato un accordo scritto con la Posta.

3. Termini per il ricorso alla PostCom

Qualora il Comune non fosse d'accordo con la decisione della Posta, l'organo comunale competente può adire la PostCom (Commissione federale delle poste PostCom; Monbijoustrasse 51, 3003 Berna) **entro 30 giorni dalla notifica della decisione da parte della Posta**. La PostCom applica per analogia la regolamentazione sancita all'articolo 22a capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) sui termini e le sospensioni, alla procedura secondo l'articolo 34 OPO. Il termine di 30 giorni per adire la PostCom è sospeso:

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

4. Requisiti relativi al contenuto per la richiesta d'esame dei Comuni

Nella sua richiesta d'esame, il Comune deve esporre i punti che non condivide, allegare una copia della decisione della Posta e motivare il suo disaccordo. **Il Comune non deve tenere conto di nessun'altra formalità.**

B 2 Procedura dinanzi alla PostCom

La Posta fornisce alla PostCom tutte le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa adempiere i suoi compiti. I Comuni interessati hanno la possibilità di prendere posizione.

La PostCom chiede una presa di posizione al Cantone di ubicazione dell'ufficio postale o dell'agenzia postale in questione. I Cantoni sono invitati a esprimersi in primo luogo sulla visione cantonale specifica dei servizi postali nella regione o nel Cantone (con riferimento in particolare ad aspetti di pianificazione del territorio e ad implicazioni di carattere strategico o infrastrutturale). I Cantoni non sono tuttavia inclusi nella procedura dinanzi alla PostCom. Alla suddetta procedura possono infatti continuare a partecipare solo le autorità dei Comuni interessati, ma non i Cantoni. In altre parole, solo le autorità dei Comuni interessati e non gli esecutivi cantonali sono legittimate ad adire la PostCom secondo le disposizioni di cui all'articolo 34 capoverso 3 OPO.

Per emanare la sua raccomandazione la PostCom si basa sugli atti di cui dispone e si riserva di richiedere ulteriori informazioni alla Posta o ai Comuni interessati. Se necessario, può anche svolgere una procedura di conciliazione.

Se non tiene conto o tiene conto solo parzialmente delle raccomandazioni della PostCom, la Posta è tenuta motivare la sua scelta ai Comuni nella sua decisione definitiva. La PostCom riceve una copia della decisione definitiva da parte della Posta.

B 3 Comunicazione della raccomandazione

La raccomandazione viene inoltrata in forma scritta **ai Comuni interessati** (nella loro lingua) e **alla Posta svizzera**. Una copia viene inviata per conoscenza ai Cantoni interessati. Tutte le raccomandazioni sono pubblicate sul sito <https://www.postcom.admin.ch>.

B 4 Effetto sospensivo della procedura

Fino alla scadenza del termine d'inoltro delle richieste d'esame o fino alle decisioni definitive sulle richieste d'esame pervenute, la Posta non può avviare l'attuazione definitiva della sua decisione.

B 5 Costi

La procedura è gratuita.

C Indirizzo postale della PostCom

Commissione federale delle poste (PostCom)
Monbijoustrasse 51A
3003 Berna

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.postcom.admin.ch o telefonare al numero 058 46 250 94.


Berna, 9 maggio 2019

Il Presidente



Dr. Hans Hollenstein

Responsabile Segretariato PostCom



Dr. Michel Noguét

Allegati:

- 1 Basi legali
- 2 Schema della procedura

1 Basi legali

Art. 33 OPO Raggiungibilità

1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese.

2 In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale.

3 Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia.

4 La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.

5 Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a.

5^{bis} Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.

6 ...

7 ...

8 ...

9 ...

Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale

1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.

2 La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura.

3 In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta.

4 La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.

5 Una volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se:

- a. la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso;
- b. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e
- c. la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali.

6 La procedura è gratuita.

7 Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione.

8 La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom.

Art. 44 OPO Accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti

1 L'accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti è adeguato se il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone può accedere nell'arco di 20 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere c-e.

1^{bis} In zone in cui vi è unicamente un'agenzia postale, la Posta offre il servizio di pagamento in contanti al domicilio del cliente o in un altro modo appropriato.

2 Schema della procedura secondo l'articolo 34 OPO

